

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANDULLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FULVIO GIGLIOTTI

Seduta del 24/03/2026

FATTO

1. Con ricorso del 21.10.2025 (preceduto da reclamo riscontrato negativamente dall'intermediario), la ricorrente ha rappresentato di essere intestataria di nr. 1 buono fruttifero, emesso in data 14/10/2005, del valore nominale di € 5.000,00, il cui rimborso è stato negato dall'intermediario resistente in data 17/10/2025, per intervenuta prescrizione.

In proposito, ha lamentato l'assenza di informazioni utili (sul titolo) circa la scadenza del buono, la cui serie di appartenenza risultava, asseritamente, molto simile a quella dei buoni fruttiferi ordinari (ventennali) emessi nello stesso periodo.

Per quanto sopra, parte ricorrente ha quindi richiesto la condanna dell'intermediario oggi resistente al rimborso del buono contestato.

2. Costitutosi nel procedimento, l'intermediario resistente ha eccepito, anzitutto, l'incompetenza per materia e temporale del Collegio:

- la prima in quanto il ricorso avrebbe ad oggetto prodotti finanziari, come tali esclusi dalla cognizione dell'ABF;

- la seconda sul presupposto che la sottoscrizione dei prodotti oggetto del ricorso risale all'anno 2005, laddove le vigenti Disposizioni ABF limitano la cognizione dei Collegi territoriali, per i ricorsi proposti a partire dal 1° ottobre 2022, a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso.

Nel merito, comunque, ha osservato che:

- il BFP in questione appartiene alla serie a termine "18B" (serie che appare chiaramente leggibile sul

retro del buono);

- il titolo è stato collocato sul corretto supporto cartaceo fornito dalla CDP, secondo le normative vigenti e risulta privo di qualsiasi errore materiale di stampa;
- il buono serie “18B” ha una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione ed è liquidabile, in linea capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese, come riportato nel relativo Foglio Informativo, *pro tempore* vigente, e disponibile presso i locali aperti al pubblico di qualsiasi ufficio;
- quindi, il BPF oggetto del ricorso, sottoscritto il 14/10/2005, è scaduto il 14/04/2007, mentre la prescrizione (decennale) è decorsa a partire dal 15/04/2017; il rimborso del BF è stato richiesto dopo la decorrenza del termine prescrittivo decennale; pertanto, la liquidazione è stata negata nel pieno rispetto della legge.

Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

3. Ritiene il Collegio – ritenuta la propria competenza (per materia e temporale) – che la domanda non sia da accogliere, per le ragioni di seguito illustrate.

4. Iniziando dalle questioni relative alla competenza, osserva il Collegio che:

- quanto alla *competenza per materia* (dei Collegi ABF), è ormai pacifico che essa debba considerarsi sussistente quando una controversia abbia ad oggetto buoni fruttiferi postali, non potendosi riconoscere agli stessi la natura di “strumenti finanziari”, e in via derivata di “prodotti finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell’applicazione del T.U.F. (per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati); in questo senso è costante l’orientamento dei Collegi territoriali (e v. anche Coll. coordinamento nn. 5673/2013 e 4656/2022);
- quanto alla *competenza temporale*, è stato condivisibilmente ritenuto che essa sia senz’altro da dichiarare quando – come nel caso di specie – la *causa petendi* consista nell’accertamento dell’esigibilità del diritto a una delle prestazioni caratterizzanti il contratto stipulato con l’intermediario, ovvero del diritto di credito alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati in ragione della loro scadenza, ancorché originati da contratti sottoscritti prima del limite di competenza temporale dell’Arbitro (in tal senso Coll. coordinamento n. 4656/2022).

5. Deve quindi procedersi all’esame del merito.

In proposito, premesso che non è controversa l’appartenenza del titolo in questione alla serie 18B, rileva il Collegio che:

- a partire dall’entrata in vigore del D.M. 6 ottobre 2004 (a seguito della trasformazione di Cassa Depositi e Prestiti in S.p.A.), le emissioni di buoni fruttiferi postali non sono istituite con apposito decreto ministeriale che ne detta le condizioni e la durata, ma annunciate con meri comunicati pubblicati dalla Cassa Depositi e Prestiti in Gazzetta Ufficiale;
- ai sensi dell’art. 4 del D.M. 6 ottobre 2004 (con il quale il Ministero delle Economie e delle Finanze ha emanato criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche dei prodotti del “risparmio postale”), “i buoni postali fruttiferi sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista all’atto di emissione, fatta salva la facoltà di rimborso anticipato a richiesta del titolare secondo le modalità e condizioni previste nel relativo regolamento adottato dalla CDP S.p.a.”;
- il regolamento contenuto nei Fogli informativi delle serie dei BFP “a 18 mesi” (reperibile sul sito internet dell’intermediario) prevede che “i buoni a 18 mesi diventano infruttiferi dal giorno successivo alla scadenza del diciottesimo mese dalla data di sottoscrizione;
- il buono con scadenza a 18 mesi rimane comunque assoggettato alle norme generali di cui al D.M. 19 dicembre 2000, secondo il quale (art. 8) “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.

Conseguentemente, quando è stata avanzata richiesta di liquidazione – per la prima volta in data 16.10.2025 e senza precedenti atti interruttivi – la prescrizione era già ampiamente maturata (in data 14.4.2017) e ben poteva essere eccepita, dunque, da parte resistente.

Al riguardo, infatti, deve senz'altro essere ribadito, in questa sede, il consolidato orientamento secondo il quale “la mancata consegna al sottoscrittore, al momento dell’acquisto dei buoni, del *Foglio Informativo* non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione” (cfr. Coll. coordinamento n. 17814/2019).

Per questo verso, dunque, la domanda di parte ricorrente non merita accoglimento.

6. In linea teorica, peraltro, sempre secondo un consolidato orientamento dei Collegi, resterebbe “salva la possibilità, in presenza di idonea domanda e ricorrendone le necessarie condizioni, di stigmatizzare l’omissione dell’intermediario sotto il profilo della responsabilità precontrattuale e/o dell’inadempimento, valorizzando la mancanza di trasparenza e l’inottemperanza al dovere di informazione e ponendo ciò a confronto con l’indubbia negligenza dell’investitore” (in tal senso, testualmente, ancora, la cit. decisione n. 17814/2019 del Coll. coordinamento).

Nondimeno, parte ricorrente non ha avanzato alcuna domanda risarcitoria.

7. Piuttosto, parte ricorrente ha soltanto lamentato l’assenza di indicazioni specifiche sul titolo circa la data di scadenza dello stesso (circostanza che le avrebbe precluso la possibilità di ottenere il rimborso entro il termine di prescrizione), soggiungendo che il buono poteva essere confuso, di fatto, con i buoni ordinari in emissione nello stesso periodo, che avevano scadenza ventennale.

In proposito – fermo il rilievo che, in ogni caso, nessuna domanda risarcitoria è stata proposta – va comunque evidenziato che ove pure volesse implicitamente valorizzarsi, a tal fine, la lamentata mancanza di informazioni, andrebbe però considerato che una pretesa violazione (omessa informazione) dell’intermediario sarebbe comunque collocabile (al più tardi, non oltre) al mese di aprile 2017, risalendo, perciò, ad una data ben anteriore a quella (sesto anno antecedente alla proposizione del ricorso) che radica la competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario.

8. Conclusivamente, pertanto, per tutte le ragioni sin qui illustrate, il ricorso non può essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE